

Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010 Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA AMMINISTRATIVA
Ordinanza n. 24 del 10.11.2020
Prot. assegnato direttamente dal Sistema

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE INERENTI LE MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 NEL TERRITORIO NAZIONALE E REGIONALE - DPCM 3/11/2020. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" DAI DIPENDENTI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il nuovo DPCM del 03/11/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l'art. 3, comma 4, lettera i) che recita "i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile";

RICHIAMATO altresì l'art. 5 punto 3,4 e 5 dello stesso DPCM sopra citato;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 04/11/2020 che individua la Regione Lombardia quale territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto e quindi sottoposto all'applicazione dell'art. 3 del DPCM del 03/11/2020;

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica del 19 ottobre 2020 "Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale";

RITENUTO necessario, ai fini dell'applicazione del sopracitato art. 3, comma 4, lettera i) del DPCM del 03/11/2020 individuare nelle seguenti attività quelle indifferibili da rendere in presenza:

- ♦ Attività del C.O.C. (necessaria per fronteggiare l'emergenza) garantendo la reperibilità;
- Attività della protezione civile;
- Attività della polizia locale:
- Attività di manutenzione sul territorio, garantendo la gestione dell'emergenza e la reperibilità;
- ♦ Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
- Attività urgenti dei servizi sociali
- Attività del protocollo comunale per la documentazione cartacea;
- ♦ Attività della segreteria, della pubblica istruzione e dell'ufficio personale strettamente collegata all'emergenza sanitaria in corso.

DATO ATTO che l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) dispone:

- in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale (comma 5);
- in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma (comma 6):

APPURATO che, ancorché l'emergenza sanitaria in questione assuma carattere nazionale, il presente provvedimento si rende necessario al fine di dare piena attuazione al disposto di cui ai provvedimenti degli organi superiori ed in particolare al suddetto art. 3, comma 4, lettera i) del DPCM del 03/11/2020;

CONSIDERATO, pertanto, rispondente al pubblico interesse individuare le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

EFFETTUATA una puntuale ricognizione con il Segretario Comunale ed i Responsabili dei servizi per l'individuazione delle attività di competenza comunale strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e delle altre attività indifferibili da rendere in presenza;

INTERPELLATI all'uopo i Responsabili delle singole aree al fine di ottenere il loro apporto collaborativo in un'ottica di contemperamento tra l'esigenza di continuità dei servizi pubblici e di riduzione al minimo delle presenze negli uffici comunali e per effettuare una mappatura delle attività della propria area;

PRECISATO che:

- detta ricognizione deve comunque assicurare al Segretario Comunale ed ai Responsabili di servizio la necessaria autonomia organizzativa per garantire la continuità dei servizi e per richiedere al proprio personale specifiche attività da rendere in presenza per particolari necessità contingenti;
- laddove vi siano uffici in cui si riscontri un calo di attività, anche in forma agile, ed il dipendente abbia già fruito delle ferie ad oggi maturate, sarà facoltà del Segretario Comunale assegnarlo a mansioni equivalenti diverse anche di altro ufficio, settore o area, in forma agile o in presenza, previa valutazione delle necessarie competenze di base e di adeguato supporto formativo, per tamponare le emergenze che stanno affrontando altri uffici:

STABILISCE

DI INDIVIDUARE le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera i), del DPCM del 03/11/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»:

- ♦ Attività del C.O.C. (necessaria per fronteggiare l'emergenza) garantendo la reperibilità;
- Attività della protezione civile;
- Attività della polizia locale;
- ♦ Attività di manutenzione sul territorio, garantendo la gestione dell'emergenza e la reperibilità;
- Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
- ♦ Attività urgenti dei servizi sociali;
- Attività del protocollo comunale per la documentazione cartacea;
- ♦ Attività della segreteria, della pubblica istruzione e dell'ufficio personale strettamente collegata all'emergenza sanitaria in corso.

ORDINA

- 1) che le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza", nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e riducendo al minimo la presenza negli uffici e i contatti interpersonali:
- ♦ Attività del C.O.C. (necessaria per fronteggiare l'emergenza) garantendo la reperibilità;
- Attività della protezione civile;
- Attività della polizia locale;
- Attività di manutenzione sul territorio, garantendo la gestione dell'emergenza e la reperibilità;
- ♦ Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
- Attività urgenti dei servizi sociali;
- ♦ Attività del protocollo comunale per la documentazione cartacea;
- Attività della segreteria, della pubblica istruzione e dell'ufficio personale strettamente collegata all'emergenza sanitaria in corso.
- 2) che le restanti prestazioni lavorative siano espletate attraverso forme di lavoro agile qualora possibile, previamente autorizzate dai Responsabili di Area e secondo le indicazioni stabilite Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica del 19 ottobre 2020 "Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale";

3) che l'attività del Segretario Comunale per quanto attiene il coordinamento e l'attività della segreteria e dell'ufficio personale, collegata all'emergenza sanitaria in corso, venga espletata in modalità flessibili, con lavoro agile, limitando gli spostamenti secondo quanto disposto dalle disposizioni normative vigente.

RACCOMANDA

ai Responsabili di Area di incentivare la fruizione delle ferie dei propri collaboratori.

La presente ordinanza ha effetto a decorrere dal 10 novembre 2020 e avrà durata secondo quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020, fatta salva la possibilità di apportare modifiche che si rendessero necessarie o opportune in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica o alla sopravvenienza di ulteriori provvedimenti superiori.

Copia della presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale all'albo pretorio on-line e trasmessa ai Responsabili di ciascun settore al fine di consentirne la piena conoscenza e garantirne la puntuale attuazione da parte del personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

San Felice del Benaco, 10 novembre 2020



COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0010379/2020 del 10/11/2020